



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 181 del 13/12/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE 23 novembre 2012, n. 163

Acquedotto Pugliese s.p.a. Autorizzazione all'esercizio dello scarico provvisorio nel "Canale Reale", delle acque reflue depurate effluenti dal nuovo impianto consortile di trattamento a servizio dell'agglomerato di Carovigno. Dl.gs. n. 152/06. L.R. n. 18/2012.

Il giorno 23 novembre 2012, in Bari, nella sede dell'Assessorato Regionale alle OO.PP., Servizio Tutela delle Acque Via delle Magnolie n.6/8 - Z.I.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;

RICHIAMATA la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione n. 3261 del 28 luglio 1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 febbraio 2008, n.161, con il quale si è provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "GAIA", con l'individuazione delle Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici, nonché a definire il rapporto tra organi di governo e la dirigenza e l'articolazione organizzativa della Presidenza e della Giunta Regionale ed a disciplinare le procedure di istituzione delle strutture dell'ente, nonché ad impartire le disposizioni generali in ordine alla stessa dirigenza, con particolare riferimento alle modalità e ai criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n.1351 del 28 luglio 2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento della Presidenza e della Giunta Regionale con particolare riferimento alla istituzione del Servizio Tutela delle Acque afferente l'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, formalmente istituiti con D.P.G.R. n.787 del 30 luglio 2009;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI:  
- il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte

Terza dello stesso che detta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II “Tutela delle acque dall’inquinamento”, i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;

- la DGR n. 1116 del 25 luglio 2006 inerente “Direttive concernenti le modalità di effettuazione dei controlli degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”, con la quale sono stati approvati i “Criteri ed indirizzi per il controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”;

- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009 che all’Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 - Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;

- gli artt. 75 e 124 del richiamato decreto legislativo n. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR n. 31/1995, con i quali sono state attribuite, tra le altre, alle Provincie le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature;

- l’art. 28, comma 1 lettera c) della LR n. 17/2000 che attribuisce alle Provincie i compiti e le funzioni concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della LR n. 31/1995;

- la LR n. 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle Acque;

- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;

- la nota della Provincia di Brindisi prot. 61164 del 09.08.2012, acquisita al protocollo del Servizio Tutela delle Acque con n. 3794 in data 21.08.2012, con la quale ha trasmesso la documentazione inerente il procedimento di autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione consortile di Carovigno;

Sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell’Ufficio “Attuazione e Gestione”, dalla quale emerge quanto segue;

#### PREMESSO CHE:

- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, prevede per l’agglomerato di Carovigno, comprendente gli abitati di Carovigno - San Michele Salentino - San Vito dei Normanni e le località di Pantanagianni/Pezze Morelli - Specchiolla - Torre San Sabina, un carico generato pari a 69.805 AE e quale recapito finale il Mare Adriatico con condotta sottomarina;

- La realizzazione del nuovo depuratore consortile di Carovigno è stato oggetto di due procedure distinte, una con soggetto attuatore il Comune di Carovigno e l’altra con soggetto attuatore l’AQP s.p.a.;

- La prima procedura esperita dal Comune di Carovigno, sin dal 1989, ha consentito la realizzazione dell’impianto consortile a servizio degli abitati di Carovigno e marine, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni per un carico di 69.980 AE anche se non risulta completata la linea fanghi che necessita di ulteriori lavori di rifunzionalizzazione, comunque già autorizzati da AIP con nota prot. 3336 del 6.12.2011 ed inseriti nel POT 2010/2012. I lavori sono stati ultimati in data 05.10.2011 come si evince dall’Atto Unico di Collaudo;

- La seconda procedura esperita dall’AQP s.p.a., sin dal 2004, ha consentito l’adeguamento dell’impianto al fine del rispetto dei valori limite di cui al Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la realizzazione dell’emissario sino al “Canale Reale”, individuato all’epoca quale recapito finale dal “Piano Direttore a stralcio del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia”, approvato con Decreto n. 191

del 13.06.2002 dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia. I lavori sono stati ultimati come da comunicazione dell'AQP prot. 92002 del 03.08.2011;

- Le opere di collegamento fognario dell'abitato di San Michele Salentino a quello di San Vito dei Normanni e delle marine di Carovigno al nuovo impianto consortile, finanziate con fondi del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia giusto decreto n. 179/2005, attualmente in fase di esecuzione, prevedono quale termine per l'ultimazione dei lavori gennaio 2013, giusto cronoprogrammi trasmessi da AQP con nota prot. 100716 del 31.08.2012;

- I lavori di collettamento di San Vito dei Normanni e San Michele Salentino al nuovo impianto consortile di Carovigno, già autorizzati con nota AIP prot. n. 3336 del 06.12.2011, sono stati aggiudicati ed il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato a luglio 2013, giusto Cronoprogramma trasmesso da AQP con nota prot. 100716 del 31.08.2012;

- La condotta sottomarina esistente e relativo impianto di sollevamento, in località Apani/Punta Penne nel comune di Brindisi, sono stati realizzati dal Consorzio SISRI (ora ASI) di Brindisi negli anni '90, ma non sono mai entrati in funzione e necessitano di interventi di ripristino funzionale;

- Con Deliberazione CIPE n. 60/12, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11/7/2012, sono state assegnate le risorse per il finanziamento degli interventi, proposti con DGR n. 1002 del 25.05.2012, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 - quota PAR - "Piano Nazionale per il Sud". Relativamente all'agglomerato di Carovigno, nel Piano di cui sopra, risultano finanziati i seguenti interventi:

- Lavori di rifunionalizzazione della condotta sottomarina e dell'impianto di sollevamento esistenti per complessivi euro 1.000.000,00;

- Lavori di prolungamento della condotta sottomarina per euro 2.000.000,00;

- Lavori di collettamento di San Vito dei Normanni e San Michele Salentino all'impianto consortile di Carovigno per euro 4.700.000,00

- Le acque reflue delle pubbliche fognature degli abitati di Carovigno, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni vengono attualmente trattate in impianti di tipo primario che scaricano nel sottosuolo (Carovigno in due voragini in località Vigna della Marina - San Vito dei Normanni in una voragine in località Paduli - San Michele Salentino in una voragine in località Aieni);

PRESO ATTO che:

1. Che il competente Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, con nota prot. 102737 del 14.12.2011, indicava per il 21.12.2011 Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 per l'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta necessari e propedeutici al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel "Canale Reale" del nuovo impianto di depurazione consortile a servizio dell'agglomerato di Carovigno, richiesta dal AQP spa, in qualità di gestore del SII, e che il procedimento di cui sopra risulta non essere stato concluso dalla stessa Amministrazione provinciale;

2. dagli elaborati e dalla documentazione prodotta da AQP spa acquisita agli atti dell'Ufficio si rileva che:

• Il nuovo impianto di depurazione consortile a servizio dell'agglomerato di Carovigno risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento immediatamente esercibili:

A. Grigliatura;

B. Dissabbiatura e disoleazione;

C. Miscelazione e flocculazione;

D. Sedimentazione primaria;

E. Denitrificazione;

F. Ossidazione - nitrificazione;

G. Sedimentazione secondaria;

H. Filtrazione;

I. Disinfezione.

• L'impianto nell'attuale consistenza può far fronte, con un funzionamento ad "aereazione prolungata

caratterizzata da elevato volano biologico”, ad un carico di circa 15.000 AE e garantire la conformità ai limiti previsti dalla Tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.;

#### PRESO ATTO INOLTRE:

- Che con nota prot. n. 21799/TRI/Di/III del 23.07.2012 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che in data 19 luglio 2012 è stata depositata Sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea relativa alla Causa C - 565/10 - Procedura di Infrazione 2004/2034, concernente il mancato adeguamento, nei termini previsti dalla Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue provenienti da agglomerati urbani con oltre 15.000 AE. La Corte ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'artt. 3, 4 paragrafi 1, 3 e 10 della Direttiva 271/91 e l'ha condannata al pagamento, per ora, delle spese processuali.
- Che tra gli agglomerati citati in causa relativamente al territorio pugliese risulta, tra gli altri, quello di San Vito dei Normanni che, come detto sopra, afferisce all'agglomerato di Carovigno;
- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1803 del 18.09.2012 è stato approvato il "Piano di Azione", che individua le attività da porre in essere nell'immediato per il superamento dell'infrazione di cui sopra;
- Che per l'agglomerato di Carovigno il predetto "Piano di Azione" tra l'altro prevede, nelle more degli interventi in atto, l'entrata in esercizio del nuovo impianto consortile, previo rilascio di autorizzazione allo scarico che il Servizio Regionale competente dovrà emanare dando priorità assoluta.

#### CONSIDERATO che:

- L'avvio del nuovo depuratore di Carovigno e la contestuale dismissione del vecchio impianto obsoleto e non conforme alla Direttiva 271/91 che scarica nel sottosuolo (in due voragini in località Vigna della Marina) è coerente con la programmazione regionale e la normativa nazionale ed è in grado di garantire un immediato miglioramento della situazione ambientale a fronte di non accertate eventuali alterazioni dell'ambiente marino derivante da supposti temporanei malfunzionamenti del nuovo impianto ovvero da apporti non compatibili;
- Il nuovo impianto è stato progettato secondo il principio della precauzione in quanto è dotato di linee ed attrezzature in parallelo e di riserva per garantire i processi depurativi e l'efficienza depurativa anche in condizioni di emergenza, ed è strutturato per garantire il rispetto dei limiti, di cui alla Tab. 4, previsti dal Dl.gs. n. 152/06 per lo scarico su suolo;
- Il nuovo impianto pur essendo strutturato per trattare il carico complessivo generato dall'agglomerato pari a 69.980 AE entrerà in esercizio limitatamente al trattamento del solo carico generato dall'abitato di Carovigno e di parte delle marine per circa 15.000 AE secondo quanto indicato da AQP spa;
- Non è dimostrato che lo scarico nel Canale Reale posto ad una distanza dalla foce di circa 1,3 km, possa avere effetti negativi sulla zona umida dell'Area marina protetta di Torre Guaceto;

RILEVATO che il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia ha rilasciato con Decreto n. 23/CD/A del 21.05.2012 definitivo diniego al proseguo dello scarico nel sottosuolo del vecchio impianto di Carovigno, per mancanza dei presupposti di cui al DPCM del 13.01.2012, essendo terminati tutti i lavori previsti ed essendovi la possibilità di uno scarico a norma di legge nelle more dell'adeguamento dello stesso scarico a quanto previsto dal PTA;

RILEVATO che l'entrata in funzione del nuovo impianto di depurazione consortile a servizio dell'agglomerato di Carovigno persegue un prevalente interesse ambientale e pubblico oltre che l'imperativa necessità di evitare l'ulteriore aggravio della procedura di infrazione comunitaria e del degrado ambientale che comporterebbero anche ricadute in termini economici e finanziari non indifferenti per il territorio in questione;

RILEVATO, altresì, di dover prendere atto, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, di tutto quanto sopra riportato e, in particolare, della relazione istruttoria dianzi richiamata e dei relativi esiti;

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA LR n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito e che le premesse ed i considerata sono parte integrante del presente atto,

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AUTORIZZARE, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152/06 e dell'art. 22 della Legge regionale n. 18 del 3 luglio 2012, l'esercizio provvisorio dello scarico delle acque reflue urbane del depuratore consortile a servizio dell'agglomerato di Carovigno, nel Corpo Idrico Superficiale Non Significativo "Canale Reale", fg 2 p.la 286 del NCT del Comune di Brindisi, nel punto di coordinate WGS 84 gps long. 17°48'.5497 - lat. 40°41'.5734, come contrassegnato nella planimetria allegata al presente atto, per una portata di circa 3.000 mc/d ed un carico pari a 15.000 AE;

DI DARE ATTO che titolare dello scarico è l'Acquedotto Pugliese s.p.a.;

DI STABILIRE le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) L'autorizzazione ha la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di attivazione dello scarico, che dovrà essere comunicata da AQP spa alla Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, alla Provincia di Brindisi, all'ARPA Puglia e alla AUSL BR/1;
- 2) Entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, AQP s.p.a. dovrà trasmettere alla Provincia di Brindisi, all'ARPA Puglia ed alla AUSL BR/1:
  - a) Idonea cartografia riportante la posizione dei cartelli, che dovranno essere apposti direttamente da AQP titolare dello scarico prima dell'attivazione dello stesso, lungo le sponde del canale, come previsto dall'art. 12 del RR n. 5/89. AQP spa dovrà accertarsi che i cartelli siano sempre ben leggibili ed aggiornati e sostituirli se questi danneggiati o illeggibili;
  - b) il Piano di disinfezione dell'area del depuratore e del punto di scarico nel recapito finale;
  - c) il Piano di Manutenzione dell'impianto;
  - d) il Piano di Emergenza e Controllo per ogni "eventuale fuori servizio dell'impianto";
- 3) Entro 30 giorni dalla data di attivazione dello scarico AQP s.p.a. dovrà installare laddove non presenti:
  - a valle dell'ultima stazione di trattamento, idoneo auto campionatore fisso;
  - all'ingresso ed all'uscita dell'impianto idoneo misuratore di portata;
- 4) Garantire per le acque di scarico il rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla

Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., per i parametri principali PH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Azoto Totale, Fosforo Totale, Cloro Attivo e Tensioattivi Totali, nonché per i parametri rappresentativi delle attività autorizzate da AQP a scaricare in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab. 3 del citato allegato 5, con divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato 5. Il limite massimo da osservare per il parametro n. 36 della predetta Tab. 4 (Escherichia Coli) è fissato in 2500 UFC/100 mL. Nel periodo di avviamento dell'impianto, stabilito in complessivi 90 giorni, dovranno progressivamente conseguirsi i limiti di legge raggiungendo, nei primi 30 giorni almeno il 50% della capacità depurativa, dopo 60 giorni i valori limite di emissione previsti dalle Tabb. 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte III ed il limite di 5000 UFC/100 mL per il parametro Escherichia Coli;

5) Trasmettere alla Provincia di Brindisi ed all'ARPA Puglia, prima dell'attivazione dello scarico, elenco identificativo delle utenze industriali autorizzate allacciate, comprensivo delle portate scaricate, dell'attività produttiva svolta e dei pretrattamenti effettuati.;

6) Realizzare, come attività di autocontrollo, le analisi chimiche e batteriologiche, delle acque di scarico oggetto della presente autorizzazione, con le modalità e le frequenze stabilite nella DGR n. 1116 del 25 luglio 2006 e nei successivi protocolli operativi, per impianti con potenzialità superiore a 50.000 AE. In particolare deve essere garantito il rispetto dei valori limite di emissione in concentrazione per i seguenti parametri previsti dalla Tab. 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.: PH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Azoto Totale, Fosforo Totale, Cloro Attivo e Tensioattivi Totali compreso il valore massimo di 2500 UFC/100 mL per il parametro Escherichia Coli, nonché per i parametri rappresentativi delle attività autorizzate da AQP a scaricare in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tab. 3 del citato allegato 5, con divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato 5. Copia dei certificati delle analisi eseguite dovrà, altresì essere mantenuta presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. A tal fine gli estremi identificativi dei rapporti di prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, dovranno essere riportati, entro le 24 ore dalla determinazione, su apposito Registro da tenersi presso l'impianto, regolarmente vidimato dalla Provincia di Brindisi Servizio Ambiente e da esibirsi su richiesta degli organi competenti al controllo. Sullo stesso Registro dovranno essere riportate anche le specifiche annotazioni relative agli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria, nonché eventuale anomalie e stop dell'impianto di depurazione. Tutta la documentazione relativa alle annotazioni riportate sul Registro, dovrà essere tenuta in originale, accuratamente allegata allo stesso;

7) Realizzare entro il 30.06.2013, così come previsto nel "Piano di azione" di cui alla DGR 1803/2012, i lavori come definiti nel progetto esecutivo per il completamento della linea fanghi trasmesso da AQP spa con nota acquisita al protocollo del Servizio Tutela delle Acque con n. 5153 il 12.11.2012;

8) Realizzare, entro il 30.06.2013, così come previsto nel "Piano di azione" di cui alla DGR 1803/2012, tutti i lavori relativi alla manutenzione straordinaria per la rifunzionalizzazione della esistente condotta sottomarina e del sistema di collettamento all'impianto di sollevamento per lo scarico nel Mare Adriatico come indicato dal Piano di Tutela delle Acque;

9) Conservare presso l'impianto, come previsto dall'art. 19 del RR n. 3/89, un apposito quaderno di registrazione dei dati, rilevati con le frequenze stabilite e relativi alle caratteristiche idrauliche, chimico-fisiche e biologiche del liquame da trattare in ingresso;

10) Realizzare entro il 30.06.2013 sistemi di trattamento per le acque meteoriche di prima pioggia ai sensi dell'Appendice A1 del Decreto del CD n. 191/02 e del Decreto del CD n. 282/03;

11) Smaltire o riutilizzare i fanghi prodotti dal depuratore secondo le norme vigenti ed in particolare le modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 ovvero dal D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;

12) Garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni della Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;

13) Comunicare alla Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, alla Provincia di Brindisi ed all'ARPA

Puglia ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in riferimento ai valori di portata dei reflui al recapito finale provvisorio, al processo depurativo ed agli interventi sulle attrezzature;

14) Utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica. E' fatto espresso divieto di trattamento di rifiuti liquidi di qualsiasi tipo;

15) Conservare copia del presente provvedimento autorizzativo presso l'impianto;

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 1 lettera c) della LR n. 17/2000, restano attribuiti alle Provincie i compiti e le funzioni concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi, e che pertanto in relazione alla attività di scarico autorizzata con il presente provvedimento, la Provincia di Brindisi dispone i controlli periodici, come previsti dalla DGR n. 1116 del 25 luglio 2006 e nei successivi protocolli operativi per impianti con potenzialità superiore a 50.000 AE;

DI STABILIRE che senza ulteriore indugio l'AQP s.p.a. acquisisca in gestione il nuovo presidio depurativo consortile a servizio dell'agglomerato di Carovigno in località "Bufalaria" facendo cessare contestualmente lo scarico dei reflui nel sottosuolo;

DI STABILIRE che AQP spa dovrà presentare, entro il 31.07.2013, nuova istanza per l'autorizzazione allo scarico in mare Adriatico attraverso condotta sottomarina come previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia;

DI DARE ATTO che la Regione Puglia, avvalendosi di Arpa Puglia, assicurerà l'esecuzione di un "Piano di Monitoraggio" in prossimità delle aree di foce del Canale Reale in modo da verificare lo stato ambientale delle acque marine e le sue eventuali alterazioni dello stato chimico e biologico;

DI STABILIRE che la mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e l'applicazione di norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto;

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

DI DARE ATTO che questo Servizio si riserva di modificare ed integrare il presente atto in ragione delle criticità che si evidenzieranno nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che perverranno agli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento al Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia, all'AQP spa., alla Provincia di Brindisi, al Comune di Carovigno, al Comune di San Vito dei Normanni, al Comune di San Michele Salentino, al Comune di Brindisi, al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, al Consorzio di Bonifica di Arneo, all'ARPA PUGLIA, all'AUSL BR/1;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BUR Puglia;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Il provvedimento de quo viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della

tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento:

- viene pubblicato all'albo istituito presso il Servizio Tutela delle Acque;
- viene trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

Della sua adozione viene data comunicazione all'Assessore Regionale alle OO.PP. e Protezione Civile, nonché al Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche;

Il presente atto, composto da n. 10 facciate, di cui n. 9 di dispositivo e n. 1 di allegato, è adottato in originale.

La Dirigente del Servizio

Tutela delle Acque

Dott.ssa Maria Antonia Iannarelli